

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 08 P-GAS**

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010 e successivamente adeguato ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010)

<b>Titolo</b>	<b>Modalità di comunicazione all'operatore dell'esito delle transazioni</b>
Riferimenti normativi	Articolo 37, comma 37.2, del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale

**Entrata in vigore il 10 maggio 2010**

## **1. Premessa**

L'articolo 37, comma 37.2, del Regolamento prevede che il GME, entro il giorno lavorativo successivo al termine di ogni sessione, comunica secondo le modalità definite nelle DTF, a ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite.

## **2. Modalità di comunicazione dell'esito delle transazioni**

Il GME, fatto salvo i casi di cui all'articolo 49 del Regolamento, entro le ore 9.00 del giorno lavorativo successivo al termine di ogni sessione comunica ad ogni operatore, mettendo a disposizione dello stesso, sulla SIGAS, un file *xml*, la conferma delle transazioni eseguite, indicando, ove applicabili:

- a) il numero di contratti;
- b) la quantità;
- c) il prezzo;
- d) il giorno e l'ora dell'abbinamento;
- e) la tipologia di contratti acquistati o venduti;
- f) la controparte.